

Publicato il 26/04/2018

N. 04643/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04246/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4246 del 2010, proposto da:

Egidio Lumaca, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti, Alessandro De Luca, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Digione, n.7;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'accertamento e la declaratoria

del necessario computo del corso legale di studi universitari ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento economico, assicurativo e previdenziale del ricorrente, con conseguente annullamento della diversa determinazione del Ministero della difesa 22 febbraio 2010, che ha respinto la corrispondente istanza del ricorrente, e condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera mediante *restitutio in integrum* e risarcimento del danno corrispondente agli importi dovuti e non percepiti a causa del mancato computo.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appartenente al ruolo tecnico della Polizia di Stato, con qualifica di direttore tecnico capo chimico, in possesso di laurea in chimica conseguita nel 1983, ha adito questo Tribunale per l'accertamento e la declaratoria del diritto a vedersi computati gli anni del corso legale di studi universitari ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento economico, assicurativo e previdenziale, con conseguente annullamento della diversa determinazione del Ministero della difesa 22 febbraio 2010, che ha respinto la corrispondente istanza del ricorrente, e condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera mediante *restitutio in integrum* e risarcimento del danno corrispondente agli importi dovuti e non percepiti a causa del mancato computo.

Tanto ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, recante “Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo”, applicabile *ratione temporis*, che stabilisce che “*Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superior?*”.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti per l'applicazione della disposizione invocata, il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio

quale ufficiale del Corpo Tecnico dell'Esercito, avendo vinto un concorso per titoli ed esami pubblicato nella GURI n. 3 del 1984 che prevedeva il possesso di laurea, e di aver successivamente superato, ai fini dell'ammissione nel Corpo della Polizia di Stato, altro concorso che prevedeva quale requisito d'ammissione essere dipendente di ruolo dell'Amministrazione statale, divenendo prima direttore tecnico chimico e poi direttore tecnico capo chimico.

A sostegno delle formulate domande il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. 1079/1970, con riferimento all'art. 202 del T.U. 3/1957 e all'art. 3, comma 59, della l. 537/1993.

La censura si fonda sulle disposizioni di cui all'art. 202 del T.U. 3/57, all'art. 12 del D.P.R. 1079/1970, all'art. 3, comma 59, della l. 537/93, che hanno via via previsto diverse misure volte alla conservazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici in caso di passaggio di carriera.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – Insufficiente attività istruttoria – Violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/90.

Con il secondo motivo si afferma che l'Amministrazione, nel non computare al ricorrente l'anzianità corrispondente al corso di laurea, ha posto in essere, di fatto, un procedimento di secondo grado teso a privare di efficacia le relative annualità senza la partecipazione dell'interessato, incorrendo conseguentemente nei denunciati vizi istruttori e procedurali.

3) Violazione dell'art. 3 della l. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione con riferimento all'art. 36 Cost..

Con il terzo motivo si afferma che la contestata decurtazione di anzianità sarebbe del tutto illegittima anche perché carente di qualsiasi motivazione, che si rendeva ancor più necessaria trattandosi di regolazione di diritti tutelati anche a livello costituzionale.

4) Eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza – Ingiustizia manifesta.

Per il quarto motivo la contestata determinazione sarebbe illogica e foriera di disparità di trattamento nei confronti del personale della Polizia di Stato proveniente da altre amministrazioni, che si vedrebbe privato di un beneficio riconosciuto invece a coloro che non provenivano dall'Amministrazione.

5) Violazione dell'art. 3 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione e mancata applicazione dei principi che vietano la *reformatio in pejus* del trattamento retributivo.

L'ultima censura lamenta il contrasto della avversata determinazione con principi di rango costituzionale e tendenti, nell'interesse generale, all'omogeneità del sistema retributivo di tutti i dipendenti pubblici.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell'interno, confutando le argomentazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 5428/2016 il ricorso è stato dichiarato perento.

Con ordinanza n. 2533/2017 è stata respinta l'opposizione al decreto di perenzione.

Con ordinanza 5615/2017 è stata revocata la predetta ordinanza n. 2533/2017 nonché accolta l'opposizione alla perenzione.

La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2018.

2. Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, con qualifica di direttore tecnico capo chimico, in possesso di laurea in chimica conseguita nel 1983, rivendica con il ricorso in esame il proprio diritto, denegato con il provvedimento oggetto di gravame, al computo degli anni del corso di studi universitari ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento economico, assicurativo e previdenziale, nonché il diritto a essere risarcito dal danno derivante dal mancato computo mediante condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della sua carriera mediante *restitutio in integrum* e corresponsione degli importi dovuti e non percepiti.

La pretesa del ricorrente fonda sull'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, "Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo", poi abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 643, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, con la decorrenza, fissata dall'art. 2272, comma 1 del medesimo Codice, nel termine di cinque mesi dopo la pubblicazione dello stesso nella GURI.

Essa stabiliva che *"Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori?"*.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti per l'applicazione della disposizione invocata, il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio quale ufficiale del Corpo Tecnico dell'Esercito, avendo vinto un concorso per titoli ed esami pubblicato nella GURI n. 3 del 1984 che prevedeva il possesso di laurea, e di aver successivamente superato, ai fini dell'ammissione nel Corpo della Polizia di Stato, altro concorso, che prevedeva quale requisito d'ammissione essere dipendente di ruolo dell'Amministrazione statale, divenendo prima direttore tecnico chimico e poi direttore tecnico capo chimico della Polizia di Stato.

3. Il ricorso è infondato.

4. L'art. 30 del D.P.R. 1079/1970 con il primo comma ha sostituito l'art. 9 del T.U. approvato con R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, che, per l'effetto, nel testo antecedente alla sua abrogazione a opera dell'art. 2268, comma 1, n. 56) e dell'art. 2270, comma 1, n. 3), del già citato Codice dell'ordinamento militare, prevedeva che *"Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio la disposizione invocata"*.

In conformità a tale scelta normativa, il secondo comma del predetto art. 30 ha modificato le analoghe disposizioni vigenti per gli ufficiali della Marina,

dell'Aeronautica, dei Corpi delle guardie di finanza e della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, e il successivo terzo comma ha introdotto, agli stessi effetti del primo comma, la previsione già sopra riportata, invocata dal ricorrente, volta al computo degli anni di studio per il conseguimento della laurea a favore degli ufficiali per la nomina dei quali era richiesto tale titolo di studio o un titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari.

Il chiaro disposto di legge ha indi condizionato l'applicazione del beneficio al possesso della laurea quale requisito costituente titolo necessario per l'ingresso nella Polizia di Stato con il grado di ufficiale.

Ciò posto, si osserva che il ricorrente è stato immesso nel ruolo di direttore tecnico della Polizia di Stato in esito alla partecipazione al concorso pubblico per la copertura di 147 posti di varie qualifiche, riservato agli appartenenti alle altre Amministrazioni dello stato, indetto con bando pubblicato nella GURI n. 35/1990.

Tale concorso, per nessuna delle qualifiche interessate dalla procedura, ha previsto il possesso del diploma di laurea, limitandosi a richiedere, da parte dei partecipanti, la dichiarazione in ordine al titolo di studio posseduto (art. 6, punto 9).

Nulla muta considerando lo specifico profilo di direttore tecnico chimico per cui il ricorrente ha concorso.

Al riguardo, infatti, il bando in parola, nell'allegato 1, ha previsto, quale "contenuto della professionalità", in analogia con altri profili professionali contemplati dalla selezione, lo svolgimento di una "attività richiedente preparazione professionale di livello universitario", senza peraltro che la corrispondente esigenza operativa si sia tramutata nella espressa e formale apposizione di una regola della procedura volta a rapportare tale preparazione al possesso del titolo di laurea.

Tant'è che l'Amministrazione resistente riferisce nelle proprie difese che "alcuni funzionari del ruolo tecnico della Polizia di Stato, benchè in possesso

di analoghe qualifiche e vincitori del medesimo concorso del ricorrente, alla data dell'assunzione in servizio non possedevano il diploma di laurea".

Del resto, a tutto voler concedere, non risulta che la predetta peculiarità del bando, sotto il profilo della possibile ambiguità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione in maniera non del tutto coincidente con il grado di preparazione previsto nel profilo professionale da ricoprire, sia stata fatta constare dal ricorrente mediante l'attivazione delle tempestive iniziative giudiziali, che si profilavano invece necessarie al fine di perseguire lo specifico intendimento, oggi affidato al ricorso in esame, di valorizzare al fine dell'anzianità di servizio il titolo di studio posseduto in occasione dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato, mentre, per quanto concerne altri aspetti della questione, è lo stesso ricorrente a riferire che il periodo di laurea è stato "già utilmente valutato dal corpo di provenienza, riscattato ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto" (pag. 5 del ricorso).

Risulta, pertanto, privo di mende che l'Amministrazione abbia denegato con il gravato provvedimento l'applicazione a favore del ricorrente della disposizione di cui al ridetto art. 30, terzo comma, del D.P.R. 1079/1970, la quale, venendo condizionata nell'accertamento del relativo presupposto applicativo allo specifico momento costitutivo ("nomina") del rapporto di lavoro nell'ambito dello specifico comparto pubblico di cui trattasi, non si presta, come in sostanza ritiene il ricorrente, a consentire la "traslazione" del beneficio a favore di personale nei confronti del quale il presupposto, ancorchè identico, sia stato richiesto e accertato in un momento diverso e anteriore e con finalità differenti da quelle dell'ingresso nella Polizia di Stato.

4.1. Né può pervenirsi a diverse conclusioni considerando le ulteriori censure svolte in ricorso.

In particolare:

- l'afferenza della disposizione invocata a un ben determinato ordinamento di settore impedisce, come richiesto con il primo e quinto motivo, che alla carenza delle condizioni legislativamente previste per la sua applicazione

possa supplirsi mediante il ricorso a norme di carattere generale dettate per tutte le pubbliche amministrazioni, non espressamente richiamate o fatte salve;

- la fattispecie, attinente alla mancata applicazione di un determinato beneficio in carenza dei presupposti di legge, non si presta in alcun modo a essere costruita quale procedimento di secondo grado, come tenta di fare il secondo motivo;

- non è ravvisabile nella mancata applicazione della norma in parola, in carenza, come detto, dei presupposti legittimanti, il vizio di motivazione o di contrasto con diritti tutelati a livello costituzionale, denunciato con il terzo motivo, ovvero la disparità di trattamento denunciata con il quarto motivo.

5. Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione del ricorso.

La peculiarità e la novità della questione inducono il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO